

queste istituzioni

**La questione dell'eliminazione del
riferimento alla razza dall'art. 3,
comma 1, della Costituzione italiana
ovvero il controverso rapporto tra
scienza e diritto costituzionale**

Gianpaolo Fontana

Numero 4/2025
31 dicembre 2025

La questione dell'eliminazione del riferimento alla razza dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana ovvero il controverso rapporto tra scienza e diritto costituzionale

di Gianpaolo Fontana*

Sommario

1. I riferimenti alla “razza” tra scienza, diritto e storia: la razza “conta” ancora. – 2. Dal tramonto del razzismo scientifico all'attualità del razzismo nella politica e nella cultura. – 3. Le ragioni costituzionali della perdurante attualità della formulazione dell'art. 3, comma 1, Cost.

Sintesi

L'articolo analizza il dibattito sull'opportunità di eliminare il riferimento alla “razza” dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana, mettendo a confronto le acquisizioni scientifiche e le esigenze del diritto costituzionale. Muovendo dalla confutazione scientifica dell'esistenza biologica delle razze, il contributo evidenzia come il concetto continui ad avere una rilevanza storica, sociale e giuridica. Il riferimento costituzionale alla razza svolge una funzione memoriale, volta a condannare le discriminazioni del passato e a prevenire quelle presenti. L'articolo mostra come le nuove forme di razzismo culturale e istituzionale rendano ancora attuale il divieto di discriminazioni razziali. In tale prospettiva, la rimozione del termine rischierebbe di indebolire le politiche antidiscriminatorie e le azioni positive. Il contributo conclude sostenendo il primato assiologico della Costituzione rispetto a un approccio meramente scienziato, difendendo il valore simbolico e normativo dell'attuale formulazione dell'art. 3 Cost.

Abstract

The article examines the debate on whether to remove the reference to “race” from Article 3, paragraph 1, of the Italian Constitution, comparing scientific findings with the needs of constitutional law. Starting from the scientific denial of the biological existence of races, the article highlights the continuing historical, social, and legal relevance of the concept. The constitutional reference to race serves a memorial function, aimed at condemning past discrimination and preventing its recurrence. The article shows how contemporary forms of cultural and institutional racism make the prohibition of racial discrimination still necessary. From this perspective, removing the term could weaken anti-discrimination policies and affirmative actions. The contribution concludes by affirming the axiological primacy of the Constitution over a purely scientific approach, defending the symbolic and normative value of the current wording of Article 3 of the It. Const.

* Professore ordinario di diritto pubblico e costituzionale nell'Università Roma Tre.

Parole chiave

Razza, Principio di non discriminazione, Azioni positive, Principio di uguaglianza, Diritto e memoria.

Keywords

Race, Principle of non-discrimination, Affirmative action, Principle of equality, Law and memory.

1. I riferimenti alla “razza” tra scienza, diritto e storia: la razza “conta” ancora.

Le ragioni della scienza e del metodo scientifico paiono sempre più di frequente imporsi alle scelte del legislatore in molteplici ambiti della realtà sociale. Il mutuo implicarsi e sovrapporsi di scienza e diritto nelle società democratiche conduce, infatti, a quel fenomeno di scientizzazione del diritto il quale tende a postulare l'ordinato ed incondizionato allineamento dell'esperienza giuridica ai dettami della razionalità scientifica ed alle acquisizioni che dalla stessa derivano.

L'incessante progresso della scienza e della tecnologia ha finito per alimentare la diffusa convinzione che le scienze esatte rappresentino l'unica forma autentica di conoscenza, capace perciò di imporsi e di condizionare tutto il resto.

E, tuttavia, una considerazione meramente ancillare e servente del diritto nei confronti della scienza, in taluni casi, appare prospettiva non convincente e non priva di obiezioni. L'impostazione di tipo scienziata, tendente ad accreditare una sorta di primato (e quindi anche di sovra-costituzionalità) delle ragioni della scienza, dovrebbe misurarsi, infatti, con l'obiezione che la scienza *ex se* non è in grado di imporsi quale unico parametro e criterio di giudizio; quest'ultima, infatti, non riesce a tenere conto di esigenze estranee al suo *modus procedendi* (ma non per questo meno importanti) né appare naturalmente destinata a mettersi al servizio dei diritti e dello sviluppo integrale della persona.

Una recente e limpida dimostrazione della possibile divergenza tra le ragioni della scienza e quelle del diritto costituzionale è fornita proprio dalla (ormai) ricorrente e mai sopita polemica sull'asserita necessità di eliminare il riferimento alla razza dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana¹.

Si tratterebbe, infatti, di un'evidente incongruenza tra conoscenze scientifiche (ormai acquisite e non contestate) e dettato costituzionale la quale ha animato una vivace contrapposizione, tornata di attualità in seguito all'appello rivolto nell'ottobre dell'anno 2014² da alcuni scienziati e, riproposto nel maggio dell'anno 2016³, alle massime cariche dello Stato al fine

¹ La vicenda è ricostruita ed ampiamente indagata sotto il profilo costituzionalistico da A. GRATTERI - G.A. SACCO, *Senza distinzione. Per il superamento della parola razza*, in *Nomos*, 2/2018.

² L'appello del 2014 era stato promosso dagli antropologi Gianfranco Biondi e Olga Rickards; il testo è reperibile all'indirizzo www.scienzainrete.it.

³ L'appello datato 7 maggio 2016 è stato promosso dalla Associazione Antropologica Italiana (AAI) e dall'Istituto Italiano di Antropologia (IsIta); in senso favorevole alla eliminazione del riferimento alla razza nella

di rimuovere il termine «razza» dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana, in quanto termine evocante l'idea di una diversità genetica tra i gruppi umani, del tutto priva di fondamento scientifico e rifiutata in modo unanime dalla comunità scientifica⁴.

Si tratta, peraltro, di dibattito che, come accennato, trascende i confini nazionali, atteso che analoga esigenza è stata avvertita sia nell'ordinamento costituzionale francese⁵, sia in quello tedesco⁶ e anche in quello dell'Unione europea.

Il divieto di discriminazioni fondate sulla razza, invero, popola numerosi testi normativi di diversa provenienza e natura giuridica, alcuni dei quali approvati anche in momenti storici nei quali scientificamente era già stata accertata la infondatezza scientifica della tesi che postulava una diversità tra gli esseri umani fondata, appunto, sulla razza.

Come è stato fatto rilevare, «una delle parole più malate della Storia d'Europa compare nel testo del Regolamento Ue 2016/679, che al comma 1 dell'articolo 9 parla di “origine razziale o etnica”, con il risultato di veicolarla nel nostro ordinamento»⁷. A ben vedere, in detto regolamento

Costituzione italiana cfr. P. GRECO, *Via la parola "razza" dalla Costituzione*, in www.scienzainrete.it/articolo/parola-razza-dalla-costituzione/pietro-greco/2017-06-02.

⁴ I termini di tale dibattito sono ben ricostruiti da T. SIMONIELLO, *Dalla razza al Popolo Mondo*, in *Scienza&società*, nn. 27-28/2016, IX e segg.; la dimostrazione scientifica e per via sperimentale che il concetto di razza non può essere applicato alla specie umana deriva dal fatto che le differenze geniche tra (quelle ritenute) razze diverse sono del 7%, mentre vi è una grande variabilità genica all'interno delle singole razze (circa 85%); tale verifica empirica dimostra che tutte le razze derivano da un piccolo gruppo di antenati ancestrali che hanno ereditato una grande porzione di genoma «di base» comune, mentre solo il 7% del genoma è responsabile delle differenze somatiche tra le etnie; le differenze fisiche (come il colore della pelle), dunque, altro non sono se non adattamenti superficiali all'ambiente e non già marcatori di razze differenti. Negli studi di genetica restano fondamentali i contributi di Lewontin e Cavalli Sforza; cfr. C. LEWONTIN, *The Apportionment of Human Diversity*, Springer US, 1° gennaio 1972, 381-398; L. CAVALLI SFORZA - P. MENOZZI - A. PIAZZA, *Storia e geografia dei geni umani*, Milano, 1997.

⁵ Con particolare riferimento all'esperienza francese, l'Assemblea nazionale nella seduta del 12 luglio 2018 (dopo significativi incoraggiamenti dei Presidenti della Repubblica Hollande, prima, e Macron, poi) ha approvato all'unanimità una mozione sulla soppressione dell'espressione razza dall'art. 1 del testo della Costituzione del 1958; il riferimento alla razza, tuttavia, resta riportato nel preambolo della Costituzione del 1946, nel primo e nel sedicesimo comma i quali rispettivamente prevedono «le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés» e «la France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion». Ad oggi, tuttavia, il termine razza resta ancora nell'art. 1 della Costituzione della V Repubblica del 1958. Nel 2020 dietro iniziativa del ministro Denormandie anche in Francia si è tornati a dibattere su detta questione, pur avendo alcuni costituzionalisti francesi espresso riserve su un uso congiunturale e politico della revisione costituzionale: «il est toujours très dangereux de faire un usage politique de la Constitution, avance-t-il. Celle-ci, puisqu'elle est fondatrice de notre contrat social, ne peut pas être utilisée pour calmer l'émotion du moment» così J. PH. DEROSIER nell'intervista rilasciata a E. LUCAS, *Julien Denormandie fait resurgir le débat sur le mot "race" dans la Constitution*, in www.la-croix.com (14.06.2020). Sottolineando l'importanza della forma negativa del riferimento alla razza nella Costituzione francese, Balibar ha evidenziato come la eliminazione di detto riferimento avrebbe potuto comportare «il perverso effetto di confermare ufficialmente che non c'è più motivo di proibire le discriminazioni di razza» così E. BALIBAR, *Capovolgimenti performativi del nome "razza" e dilemma delle vittime*, in *Iride*, n.3/2006, 565.

⁶ Nonostante precisi impegni assunti dai governi precedenti, la parola «razza» non è stata cancellata dalla Legge Fondamentale tedesca per una recente decisione della coalizione di governo guidata dal cancelliere Olaf Scholz; sul punto cfr. M. DÖBLER, *Warum das Wort "Rasse" nicht in die Verfassung gehört*, in www.rp-online.de (9.02.2024). Le Costituzioni statali del Brandeburgo e della Turingia avevano già assunto decisioni in tale senso.

⁷ M. MOLINARI, *Quando le parole sono malate*, in *la Repubblica*, 30 luglio 2021; l'art. 9, comma 1, del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) prevede «È vietato trattare dati personali

europeo nel considerando n. 51 si legge: «...tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini "origine razziale" nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte».

Il legislatore europeo, in altri termini, ha avuto cura di precisare e di negare esplicitamente che l'impiego di un'espressione, priva ormai di fondamento scientifico ma non certo di rilievo storico e normativo, equivalesse per le istituzioni della UE all'adesione a teorie pseudoscientifiche predicanti una diversità tra le «razze» umane.

Il riferimento alla «razza», peraltro, continua a figurare in diversi testi normativi nazionali, sovranazionali ed internazionali.

Nella legislazione italiana con la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (c.d. legge Reale) è stata disposta la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, sottoscritta a New York il 7 marzo 1966. La legge Reale è stata, poi, modificata dal d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205), recante, appunto, «misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» (c.d. legge Mancino)⁸.

Più di recente l'art. 2 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21⁹, ha introdotto gli artt. 604-*bis* e 604-*ter* nel codice penale, sanzionando varie ipotesi di atti di propaganda di idee e di istigazione alla violenza per motivi, tra l'altro, razziali.

In ambito internazionale e sovranazionale spiccano gli artt. 2¹⁰ e 16¹¹ della Dichiarazione

che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona».

⁸ Sui limiti alla libertà di manifestazione del pensiero con particolare riferimento alle forme di istigazione all'odio razziale ed all'incitamento alla discriminazione razziale cfr. L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, Padova, 2009; C. CARUSO, *La libertà d'espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, 2013, spec. 235 e ss.

⁹ L'art. 604-*bis* c.p., in particolare, sanziona penalmente le condotte di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; quelle di istigazione a commettere discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e ancora la commissione o l'istigazione a commettere atti di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; è infine penalmente vietata anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»; per una recente applicazione dell'art. 604-*bis* c.p. v. Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2025, n. 5160; sul c.d. delitto di *esibizionismo razzista* cfr. Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2019, n. 21409.

¹⁰ «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità».

¹¹ «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento».

universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale dell'Onu nel 1948 e l'art. 21¹² della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea proclamata a Nizza nel 2000 e, di seguito, incorporata nel Trattato di Lisbona¹³.

Come si proverà ad argomentare nel presente contributo, ritenere che i riferimenti alla razza ed il divieto di discriminazioni sulla stessa fondate debbano essere espulsi dai testi normativi e, *in primis*, dalle Costituzioni per doverosa osservanza da parte del diritto delle acquisizioni scientifiche che hanno confutato la possibile distinzione degli umani sulla base di presunte razze, appare ragionamento formulato su basi ingenuamente scientiste che non tiene conto dell'evoluzione dello statuto epistemologico della conoscenza scientifica e delle complesse interazioni tra storia e diritto.

La crisi dei fondamenti nella matematica e nella fisica intervenuta tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo ha concorso, come noto, in maniera decisiva al declino della concezione positivista della scienza e dei suoi paradigmi meccanicistici e deterministici. La conoscenza scientifica ha così cessato di essere la forma privilegiata di conoscenza e rinunciato ad accreditarsi quale strumento di acquisizione di verità oggettive e definitive, finendo per rimodulare la propria missione verso la elaborazione di modelli utili al funzionamento della tecnologia ed alla implementazione dei saperi applicati¹⁴. Da qui l'insensatezza di accreditare la scienza quale criterio veritativo assoluto e incondizionato e di ignorare esigenze ed istanze, di diversa natura e derivazione, che dalla stessa pretendono una qualche dissociazione.

Molte, come vedremo, le ragioni giuridiche, politiche e storiche che militano, al contrario, a favore del mantenimento del riferimento alla «razza» nel discorso pubblico e nell'esperienza giuridica.

A ben vedere senza il riferimento alla «razza», le politiche di integrazione ed i programmi di *affirmative actions* sarebbero stati inconcepibili¹⁵; da qui l'importanza di una postura sul piano normativo e istituzionale *race conscious*, la sola che possa garantire la rimozione di fattori di

¹² «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

¹³ In ambito Ue, ben prima del trattato di Lisbona, era stata adottata la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica la quale ha rappresentato (insieme alla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000) uno dei capisaldi della tutela giuridica anti-discriminatoria di derivazione europea; più in dettaglio anche qui nel considerando n. 6, come nel considerato 51 del già visto Regolamento Ue 2016/679, si legge: «L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine *razza* nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie». Per una valutazione storica dell'attuazione delle due direttive cfr. B. G. BELLO, *Un anniversario da festeggiare? Riflessioni sociologico giuridiche sulle disposizioni antidiscriminatorie dell'Unione europea a vent'anni dalla loro emanazione*, in *DPCE online*, 2/2020, 1053 e ss.

¹⁴ Sulle trasformazioni in senso anti-metafisico dell'idea di conoscenza scientifica e sulla svolta ermeneutica della stessa, *ex multis*, cfr. E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, Firenze, 2018, spec. 683 e ss.

¹⁵ In tal senso anche M. GOLDONI, *Costituzionalismo americano e razza. La lezione della Critical Race Theory*, in *Pol. dir.*, 3/2006, 487.

svantaggio e di minorità sociale stratificatisi nelle società per via della «razza». Note, invero, sono le critiche che vengono riservate alla teoria ed alla pratica delle azioni affermative sia da destra (l'oscuramento del riconoscimento del merito individuale e la negazione del principio di eguaglianza formale), sia da sinistra (la perpetuazione di forme di pregiudizio e di stereotipi razzisti, la incapacità di cogliere forme di discriminazioni intersezionali, la insufficienza di una mera strategia dei diritti a contrastare le ingiustizie profonde che innervano la società capitalistica¹⁶).

Con particolare riferimento all'esperienza americana, è noto che la *Critical Race Theory*¹⁷ sostiene, sin dalla sua fondazione, che il razzismo non rappresenti un fenomeno solo individuale (risultando radicato nelle leggi, nelle istituzioni e nelle prassi sociali), creando discriminazioni pressoché in tutti gli ambiti della vita associata (lavoro, giustizia, istruzione, sanità, assistenza sociale etc.). Ne deriva che l'approccio liberale di tipo neutralista e *colorblind* risulti costitutivamente incapace di assumere piena consapevolezza del fenomeno e, quindi, di smantellare le disuguaglianze fondate sulla «razza». Le istanze anti-discriminatorie ed un «costituzionalismo non cieco di fronte al colore»¹⁸ (ed alle peculiarità religiose e culturali di gruppi minoritari) presuppongono, dunque, non già il *misconoscimento* ma il *riconoscimento* di particolari *status* legati alla «razza»; da qui il rifiuto di atteggiamenti anti-essenzialisti sotto il profilo razziale atteso che la «razza conta», proprio al fine di realizzare efficaci politiche di emancipazione ed anti-discriminatorie.

Altro problema sul quale non è possibile soffermarsi riguarda le trasformazioni e le ambiguità semantiche sottese al concetto di razzismo, nonché le relazioni che esso intrattiene con altre forme di dominio e di discriminazione fondate su fattori diversi dalla «razza»¹⁹ quali il genere, la lingua e la religione, prime tra tutte.

2. Dal tramonto del razzismo biologista all'attualità del razzismo differenzialista.

Se appare incontestabile che le tesi razziste in ambito scientifico non raccolgano alcun credito né seguito, tuttavia, posizioni riconducibili, direttamente o indirettamente, ad atteggiamenti apertamente razzisti permangono nel dibattito pubblico e, persino, nelle scelte istituzionali compiute da soggetti politici nel nostro ordinamento come in altri ordinamenti democratici.

¹⁶ È questa, in particolare la critica riservata dai *Critical Legal Studies*; su tali aspetti, cfr. C. MARGIOTTA, *Quando la razza conta? Fra pratiche discriminatorie e trattamenti eguaglianti*, Aa.Vv., *Società multiculturale e questioni razziali*, in T. CASADEI (a cura di), Reggio Emilia, 2007, 137.

¹⁷ Sulla *Critical Race Theory* (CRT) v. G. ZANETTI, *Razza e pluralismo*, in Aa.Vv., *Società multiculturale e questioni razziali*, op. cit., 23-31; S. PETRUCCIANI, *Razza, razzismo, teorie critiche*, ivi, 67; M. GOLDONI, *Costituzionalismo americano e razza. La lezione della Critical Race Theory*, cit., 475.

¹⁸ *Ivi*, 484.

¹⁹ Su tali aspetti cfr. E. BALIBAR, *Il ritorno della razza. Identità etniche e paradigmi politici*, 2007, 21.

Se l'evoluzione delle scienze (biologia e genetica in particolare) hanno concorso in maniera decisiva al tramonto del razzismo biologista²⁰, fondato su presunte differenze biologiche e gerarchie *razziali* innate, le nuove forme di razzismo differenzialista²¹ si incentrano su differenze culturali, sociali ed etniche, esaltando le appartenenze identitarie e la purezza culturale dei gruppi dominanti. La biologia, in altri termini, ha ceduto il posto alla cultura nella fondazione di nuovi fattori giustificativi di forme di esclusione, di rifiuto e di dominio.

L'avvento della globalizzazione²², l'aumento delle disuguaglianze sociali, i processi di erosione delle sovranità statali su base territoriale, la crisi dei legami sociali e di solidarietà rappresentano tutti fenomeni che hanno comportato l'espansione dei movimenti populistici e identitari, nazionalisti e separatisti. Sono questi i fattori propulsivi di sentimenti neo-razzisti, fondati (non più su dati biologici e su ricostruzioni pseudo-scientifiche accreditanti differenze tra le razze ma) su elementi culturali e sociali (variamente combinati e declinati), stigmatizzanti processi di omologazione, perdita di identità e meticciamiento indotti dall'erompere non controllato dei processi migratori e dalla c.d. *mondializzazione*. Proprio la circolazione di persone, culture, stili di vita ed idee su base planetaria rischia così di produrre la perdita di identità e la ricerca esasperata di appartenenze, ritenute minacciate o, più probabilmente, in crisi.

Appare evidente, in altri termini, la generale e strutturale interconnessione tra crisi sociale e intolleranza, la quale mostra come l'insicurezza e la paura possano essere politicamente strumentalizzate anche in relazione ai flussi migratori²³, come ampiamente dimostrato dalla diffusa affermazione di movimenti politici e sentimenti xenofobi e illiberali.

La logica di funzionamento e di accreditamento sociale del razzismo differenzialista, dunque, abbandona gli approcci tradizionali radicati sulla diversità e sulla inferiorità genetica delle razze, per giustificare un *razzismo senza razze*, per dirla alla Balibar²⁴, ovvero politiche di conservazione dell'identità culturale autoctona, le quali postulano la rigida separazione territoriale e l'esclusione

²⁰ Sulla genesi storica delle teorie razziali cfr. I. GEISS, voce «Razzismo», in *Enc. sc. soc.*, Roma, VII, 1997, 253 e ss.

²¹ Sulla trasformazione del razzismo classico e biologista in quello differenzialista cfr. P. A. TAGUIEFF, *La forza del pregiudizio: Saggio sul razzismo e sull'antirazzismo*, Bologna, 1994; E. BALIBAR, *La costruzione del razzismo*, in Aa.Vv., *Società multiculturale e questioni razziali*, op. cit., 64; stando alla ricostruzione di Balibar, in particolare, il razzismo differenzialista rappresenta una forma di razzismo che, pur riconoscendo formalmente l'uguaglianza biologica degli esseri umani, finisce per essenzializzare e rendere insormontabili le differenze culturali, costruendo così gerarchie e meccanismi di esclusione sociale e politica.

²² Sulle connessioni tra globalizzazione e razzismo cfr. E. BALIBAR, *La costruzione del razzismo*, cit., 51.

²³ Sul tema cfr. S. MEZZADRA, *Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo*, in *Studi sulla questione criminale*, 2007, II, 13 e ss.; «migranti fuggono oggi dalle condizioni di miseria e degradazione dei loro paesi generate dalle politiche predatorie dei paesi ricchi, per poi incontrare, quando non perdono la vita nelle loro tremende odissee, l'oppressione razzista dovuta alle loro identità etniche o religiose e al loro status di stranieri poveri» così L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra, L'umanità al bivio*, Milano, 2022, 14-15.

²⁴ E. BALIBAR, *Razza, nazione, classe: le identità ambigue*, Milano, 1991.

sociale, all'insegna dell'*ognuno a casa propria* ovvero, nella versione più paternalista, dell'*aiutiamoli a casa loro!*²⁵.

Ciò comporta naturalmente la necessità di elaborare nuove strategie antirazziste²⁶ ma, ancor prima, la conferma del disvalore delle varie manifestazioni di neo-razzismo, tutte parimenti fondate sulla negazione del valore normativo dell'eguaglianza, generatrici di politiche discriminatorie ai danni delle minoranze, degli immigrati e dei soggetti, socialmente e culturalmente, più vulnerabili.

Numerosi i segnali, nel nostro Paese, di questa enfasi sui rischi di meticciamiento della identità culturale italiana e di *sostituzione etnica* quale portato dei processi migratori dal Sud del mondo²⁷. Allarmi vieppiù amplificati dalla concorrenza nella distribuzione di beni e servizi di uno Stato sociale sempre più in affanno e incapace di corrispondere alla tutela dei bisogni, vecchi e nuovi, emergenti dalla società²⁸.

Talune recenti affermazioni del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida hanno, ad esempio, riproposto la suddetta polemica. Il ministro ha affermato pubblicamente: «non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada»²⁹.

A distanza di poco più di un mese, Lollobrigida è tornato sull'argomento, sostenendo che «la razza è prevista dalla Costituzione: quando afferma che non ci deve essere distinzione di razza, afferma anche l'esistenza della razza. Sarei anche per togliere quella parola dalla Costituzione, e voterei per l'abolirla se l'accezione che viene data implica un elemento negativo»³⁰.

Il riaccendersi della polemica conferma come il discorso sull'inesistenza delle razze in ambito biologico e genetico si presti ad usi strumentali, esattamente come dimostrato dalle affermazioni di Lollobrigida.

²⁵ Il riferimento alla metafora della «casa» ricorre di frequente nel discorso pubblico recente, ispirato a motivi polemici ed a svariate forme di risentimento nelle quali sentimenti nazionalisti, localisti, populistici e xenofobi trovano una sorprendente confluenza e saldatura; ne è prova un'altra espressione «padroni a casa nostra» che, per lo più, viene utilizzata in funzione anti-immigrati e anti-europea.

²⁶ Il riferimento è, ancora, alle tesi di P. A. TAGUIEFF, *La forza del pregiudizio: Saggio sul razzismo e sull'antirazzismo*, cit., passim.

²⁷ Ritene che la sostituzione etnica rappresenti «una teoria mitologica di taglio millenarista trasposta sul piano delle scienze sociali in forma di previsione demografica che rivela una logica argomentativa e un meccanismo pseudo-dimostrativo inconsistenti e contraddittori, analoghi a quello delle teorie cospirative» M. SOLINAS, *Che cosa sono i cospirazionismi politici? Significazione magica, demonizzazione populista, teoria della sostituzione etnica*, in *Jura Gentium*, XX, 2, 2023, 24.

²⁸ Che il razzismo sia componente strutturale del modo di produzione capitalistico e che, in particolare, razza e genere costituiscano necessariamente fattori di “diversificazione” e gerarchizzazione “bidimensionali”, rappresentando ragioni di conflitto e di lotta tanto per la redistribuzione quanto per il riconoscimento, sono le tematiche al centro della riflessione di Nancy Fraser della quale, più di recente, si veda N. FRASER, *Capitalismo cannibale. Come il sistema sta divorando la democrazia, il nostro senso di comunità e il pianeta*, Roma- Bari, 2023.

²⁹ Notizia pubblicata su *Il Sole24Ore*, 18 aprile 2023.

³⁰ Così nel corso della trasmissione televisiva *Quarta Repubblica* su Rete4 nella puntata andata in onda il 15 maggio 2023.

La proposta di eliminare il divieto di discriminazioni in ragione della razza, a dispetto delle apprezzabili intenzioni di molti dei proponenti, si presta ad obiezioni e critiche che appaiono tanto più consistenti alla luce del fatto che affermazioni rivelatrici ora di un atteggiamento identitario e nazionalistico, ora di autentico razzismo, sono sempre più ricorrenti nel linguaggio di esponenti politici e di rappresentanti delle istituzioni italiane, europee e d’Oltreoceano.

Il Presidente della Regione Lombardia, piuttosto di recente, ha avuto modo di dichiarare pubblicamente: «dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o se devono essere cancellate»³¹.

Le preoccupazioni mostrate, in diverse occasioni, dall’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni³² e dal Ministro Salvini³³ circa i pericoli di una sostituzione etnica da parte di migranti in danno degli italiani, pur non richiamando tesi di razzismo biologista, tradiscono neanche troppo velatamente una postura ideologica d’impronta xenofoba.

Né sono mancate, sempre in tempi recenti, affermazioni improntate ad analoghe preoccupazioni, anche da parte di personalità politiche e di governo di Paesi democratici tanto europei quanto extra-europei.

Va attribuita, ad esempio, al primo ministro ungherese Viktor Orbán la frase «non vogliamo mescolarci con altre razze»³⁴.

In Francia esponenti del *Rassemblement National*, guidato da Marine Le Pen, non sono nuovi a dichiarazioni dal tenore chiaramente razzista³⁵. Episodi di cronaca internazionale ripropongono sovente atteggiamenti istituzionali non estranei a discriminazioni di marca razzista; e, ancora, l’uso sproporzionato della forza da parte della polizia in danno delle minoranze razziali sia negli USA, sia in Francia hanno di recente generato fortissime polemiche, scontri di piazza e violenti disordini.

Il 25 maggio 2020 l’uccisione di George Floyd a Minneapolis da parte di un agente di polizia portò alla nascita del movimento di contestazione *Black Lives Matter*; l’uccisione di un giovane diciassettenne di origine araba, da parte della polizia, nei pressi di Parigi, nel luglio 2023, fu all’origine di fortissimi disordini in molte città francesi, inducendo l’Ufficio delle Nazioni Unite per

³¹ La dichiarazione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è riportata da *Il Corriere della sera*, 15 gennaio 2018.

³² «Prove generali di sostituzione etnica in Italia. Nel 2015 più di 100 mila italiani hanno lasciato la nostra Nazione per cercare fortuna all’estero. Di questi oltre il 30% sono giovani tra i 18 e 34 anni. In compenso, sempre nel 2015 sono sbarcati in Italia 153 mila immigrati, nella stragrande maggioranza uomini africani. Questi sono i risultati della fallimentare politica del Governo Renzi-Alfano: porte aperte a tutti gli immigrati del pianeta e povertà crescente degli italiani costretti a emigrare. Ma perché non espatriano questi incompetenti che ci governano?» questa la dichiarazione riportata in un post di Giorgia Meloni edito su *facebook* il 6 ottobre 2016.

³³ «Non è "immigrazione": è INVASIONE, è occupazione militare, economica, culturale e demografica. E i complici di questa tentata SOSTITUZIONE ETNICA, quando sarò al governo, saranno processati e pagheranno, di tasca loro» tanto si legge in un post edito su *facebook* il 26 luglio 2017.

³⁴ Notizia riportata da *La Repubblica*, 25 luglio 2022.

³⁵ Notizia riportata sul sito www.euronews.com del 4 novembre 2022.

i diritti umani (OHCHR) ad affermare: «è giunto il momento per il Paese di fare i conti con la sua storia di razzismo nella polizia»³⁶.

Ancor più di recente il Presidente Trump, in maniera ancor più determinata rispetto al suo primo mandato, ha intrapreso un'offensiva contro i programmi di *diversity, equity e inclusion* portati avanti in diverse Università americane. Taluni episodi di antisemitismo verificatisi in alcuni Campus americani hanno indotto atteggiamenti di aperta islamofobia, di violenta repressione e di sospensione di programmi di accoglienza e di sostegno economico a studenti provenienti per lo più, da Paesi arabi. La costruzione del muro sul confine tra Stati Uniti e Messico, l'adozione di massicce misure di rimpatrio forzato di migranti irregolari e, più di recente, i pesantissimi insulti razzisti del Presidente Trump all'indirizzo di Ilhan Omar, ex rifugiata e componente della Camera dei Rappresentanti, definita «garbage»³⁷, tradiscono atteggiamenti di aperto razzismo.

E, ancora, il frequente ricorso al *racial profiling* evidenzia come il concetto di razza rinforzi il pregiudizio che correla il colore della pelle alla propensione al crimine negli *standard* operativi delle forze di polizia in uso in molti ordinamenti democratici³⁸. La Corte Edu, alquanto di recente, ha condannato la Svizzera³⁹ per il ricorso a controlli di polizia discriminatori e per non essersi adoperata ad evitare forme di *profiling* etnico.

Esplicite accuse di razzismo e di intolleranza nei confronti di *rom* e migranti da parte delle Forze dell'ordine italiane emergono dal rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) sull'Italia del 2024⁴⁰.

È di tutta evidenza che dichiarazioni ed accadimenti come quelli riportati, confermino l'esistenza di un razzismo culturale e persino istituzionale, responsabile di avvelenare il confronto politico, di compromettere la pacifica convivenza e capace di mettere in discussione principi di civiltà, ritenuti ormai acquisiti negli ordinamenti democratico-costituzionali, ispirati all'eguaglianza ed alla tutela del più ampio pluralismo.

³⁶ Notizia riportata dall'Ansa del 30 giugno 2023.

³⁷ R. ZICCHITELLA, *Ilhan Omar e la Somalia insultati da Trump, quando il razzismo diventa linguaggio politico*, in *Famiglia Cristiana*, 3 dicembre 2025.

³⁸ Sul punto cfr. M. GOLDONI, *Costituzionalismo americano e razza. La lezione della Critical Race Theory*, cit., 486.

³⁹ Cfr. Corte Edu, 20 maggio 2024, *Wa Baile c. Svizzera*, ric. 43868/18 e 25883/21; su tale decisione v. C. NARDOCCI, *La presunzione di discriminazione e la violazione sostanziale dell'art. 14 CEDU in Corte EDU Wa Baile c. Svizzera*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4/2024, 404 e ss.

⁴⁰ Nel suddetto rapporto, l'ECRI evidenzia, in particolare, che il frequente ricorso a pratiche di fermo e perquisizione da parte delle forze dell'ordine, sulla base delle origini nazionali o etniche, del colore della pelle, della religione o della cittadinanza, è indicativo di una potenziale profilazione razziale; detto rapporto ha condotto alla presentazione dell'ordine del giorno nella seduta della Camera dei Deputati del 10 giugno 2025, volto ad impegnare il Governo «ad attivarsi presso le competenti sedi istituzionali europee al fine di riaffermare la professionalità e competenza delle nostre forze d'ordine al servizio della democrazia, riconoscendo il costante ed equilibrato lavoro che svolgono per garantire la sicurezza dei cittadini, la gestione di situazioni complesse, la lotta alla criminalità e la tenuta della legalità in Italia».

Inutile negare, del resto, che le più recenti politiche di contrasto alla immigrazione irregolare e clandestina adottate in Italia risultino chiaramente ispirate a sentimenti di aperta diffidenza se non di latente xenofobia nei confronti degli stranieri migranti⁴¹.

Mai sufficientemente stigmatizzata sarà la scelta legislativa⁴², annullata dal giudice delle leggi⁴³, di introdurre nel codice penale la c.d. aggravante di costituzionalità, in base alla quale si prevedeva l'aumento di un terzo della pena per i reati commessi dagli immigrati presenti illegalmente sul territorio italiano⁴⁴.

L'insistenza dei partiti europei di estrema destra⁴⁵ sulle politiche di remigrazione tradiscono apertamente questo sentimento di insofferenza per i fenomeni migratori, ritenuti responsabili di minacciare la coesione sociale e l'identità stessa dei popoli europei.

Come autorevolmente affermato, allora, se è stato sconfitto il razzismo scientifico, quello istituzionale e culturale restano ben presenti⁴⁶. Non vi sarebbe, insomma, «nessun lieto fine all'era del razzismo e dello schiavismo in Occidente»⁴⁷, avendo esso assunto nuove forme coincidenti con la divisione Nord-Sud la quale «si manifesta in maniera frattale: nei continenti (America, Africa), nelle confederazioni (Stati Uniti, Europa) e negli stati (Italia, Germania)»⁴⁸.

Allora proprio perché «i movimenti razzisti hanno conquistato una rispettabilità nuova in Europa»⁴⁹ (e non solo), occorre un convinto presidio delle istanze democratiche ed egalarie, a partire dall'edificio costituzionale che è bene tenere al riparo da ogni tentazione.

3. Le ragioni costituzionali della perdurante attualità della formulazione dell'art. 3, comma 1, Cost.

Alla luce di quanto considerato, risulta evidente che gli intendimenti volti alla eliminazione dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana del riferimento alla razza nel divieto delle diseguglianze non possano non tenere conto di un preoccupante clima politico e istituzionale che non andrebbe assecondato ma piuttosto ostacolato sul piano normativo e costituzionale.

⁴¹ Si vedano, da ultimo, i decreti-legge n. 20 e n. 33 del 2023.

⁴² Si trattava dell'art. 1, lettera f), del d. l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

⁴³ Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 249 del 2010.

⁴⁴ Permane, invece, nonostante i sollevati dubbi di costituzionalità (cfr. Corte costituzionale, sentt. n. 250 del 2010 e n. 81 del 2025) il reato contravvenzionale di immigrazione clandestina così come sanzionato dall'art. 10 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione); su quest'ultima disposizione ritiene che «rimangono forti perplessità sulla sua valenza simbolico-propagandistica (rivolta a potenziali elettori sempre più insofferenti verso l'immigrazione in virtù dell'equiparazione clandestino = delinquente propalata da forze politiche xenofobe e da buona parte dei media» così L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, 34.

⁴⁵ Il riferimento va, tra i molti, a Vox in Spagna, alla Lega ed a FdI in Italia, al Rassemblement National in Francia, a AFD in Germania, a FPÖ in Austria.

⁴⁶ In tal senso L. FERRAJOLI, *Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, II, ed. 2017, 231.

⁴⁷ P. ODIFREDDI, *C'è del marcio in Occidente*, Milano, 2024, 130.

⁴⁸ *Ibidem*

⁴⁹ Così L. VIOLANTE, *Democrazia senza memoria*, Torino, 2017, 56.

Sotto altra e più generale prospettiva, siffatta questione spinge ad interrogarsi criticamente non solo sulla necessità di una nuova grammatica delle politiche antirazziste ma anche sulle relazioni tra scienza e Costituzione.

Pare di poter, infatti, affermare che quest'ultima sia in grado di vantare un primato assiologico e simbolico-memoriale⁵⁰ che si pone anche oltre (e persino contro) le acquisizioni scientifiche: «il termine “razza”, pertanto, assolve la specifica funzione di evocare un passato contro il quale è stato eretto l'intero ordinamento repubblicano, ma serve anche a illuminare il presente, consentendo d'individuare e combattere i tanti razzismi che in maniera palese o strisciante permangono nella società»⁵¹.

Si è già evidenziato che le scienze biologiche e genetiche abbiano da tempo confutato l'esistenza delle razze⁵²; e, tuttavia, come fatto osservare, il concetto di razza «inconsistente dal punto di vista biologico, purtroppo non lo è affatto da quello culturale e sociale»⁵³. Né lo è dal punto di vista storico, come chiaramente si evince dalle parole di Renzo Laconi, pronunciate nell'Assemblea costituente per difendere il mantenimento del divieto delle discriminazioni razziali nella Costituzione: «Noi non possiamo accettare questa proposta [...]. Non possiamo accettarla, perché in questa parte dell'articolo vi è un preciso riferimento a qualche cosa che è realmente accaduto in Italia, al fatto cioè che determinati principî razziali sono stati impiegati come strumento di politica ed hanno fornito un criterio di discriminazione degli italiani, in differenti categorie di reprobî e di eletti. Per questa ragione, e cioè per il fatto che questo richiamo alla razza costituisce un richiamo ad un fatto storico realmente avvenuto e che noi vogliamo condannare, oggi in Italia, riteniamo che la parola “razza” debba essere mantenuta. Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto che vi è legato, e affermare l'eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, mi pare sia positivo e non negativo»⁵⁴.

Ora, se è incontestabile che le nuove acquisizioni scientifiche non possano, in via generale, essere ignorate e men che meno essere contraddette dalle scelte politiche e giuridiche, resta però vero che in taluni casi (come quello riguardante il tema del contrasto alle discriminazioni razziali) le istanze di regolazione normativa (anche al più alto livello del sistema fonti del diritto e cioè

⁵⁰ Il rapporto tra Stato costituzionale e memoria storica trascende evidentemente le finalità del presente contributo; sull'argomento con varietà di accenti v. M. LUCIANI, *Itinerari costituzionali della memoria*, in www.rivistaaic.it, n.2/2022, 80 e segg.; A. PUGIOTTO, *Quando (e perché) la memoria si fa legge*, in *Quad. cost.*, 1/2009, 7 e segg.

⁵¹ Così A. MORELLI, *Togliere la parola razza dalla Costituzione? Ragioni e rischi di una revisione simbolica*, in *Quad. cost.* n. 2/2021, 479.

⁵² I più rilevanti riferimenti alla letteratura scientifica in argomento sono contenuti nello stesso appello promosso dagli antropologi Gianfranco Biondi e Olga Rickards riportato *supra* alla nota n. 2.

⁵³ Così V. POCAR, *Cancellare la parola ‘razza’ dalla Costituzione? Una riflessione*, in *Il fatto quotidiano*, 14 settembre 2021.

⁵⁴ Cfr. A.C., seduta del 24 marzo 1947. Per un approfondimento sul dibattito svoltosi in assemblea costituente sul riferimento alla razza nell'art. 3, comma 1, Cost. cfr. V. SATTA, *Principio di eguaglianza e razza, tra dibattito costituente e giurisprudenza costituzionale*, in *Jus- Online*, n. 5/2020, 311 e ss.

nella stessa Costituzione) avvertono la necessità di prendere le distanze rispetto alla pretesa delle scienze di conformare incondizionatamente tutto il sapere ed i prodotti culturali (compreso l'ordinamento giuridico) alle proprie acquisizioni.

A ben vedere, invece, taluni processi storici e talune conquiste di civiltà giuridica possono spingersi sino al punto di rivendicare una spiccata autonomia (se non una antagonistica separatezza) rispetto a criteri ed argomenti scientificamente determinati.

Vi sono, dunque, casi nei quali la politica ed il diritto finiscono per rivendicare ragioni ed argomenti non comprensibili alla ragione scientifica poiché contraddittori rispetto ad acquisizioni scientificamente consolidate o (quasi)⁵⁵ incontroverse, appunto.

L'insistenza degli scienziati ad eliminare dall'art. 3, comma 1, Cost. il riferimento alla razza troverebbe giustificazione nella necessità, particolarmente avvertita nel momento presente⁵⁶, di eliminare qualsivoglia parvenza di giustificazione scientifica che potrebbe essere strumentalizzata da movimenti politici e di opinione a sfondo razzista.

Gli appelli degli scienziati, dunque, risultano del tutto coerenti ad una certa concezione dei rapporti tra scienza e diritto, in virtù della quale quest'ultimo non può mai ignorare le "verità" (*rectius* le ultime acquisizioni) scientifiche, senza non svalutare la propria funzione sociale e contraddire la sua pretesa di regolazione e conformazione delle condotte dei consociati.

A tal proposito, infatti, è stato sostenuto che «non è che imbalsamandola difendiamo la nostra Carta fondativa. Al contrario, la Costituzione è un patto giuridico, politico e culturale necessariamente dinamico. Che si adatta – che si deve adattare – con equilibrio e prudenza, ma

⁵⁵ Non può che destare stupore che il celebre scienziato James Watson, il biologo statunitense tra i fondatori della genetica contemporanea e premio Nobel per la medicina nel 1962, in diverse occasioni pubbliche, ed anche recentissimamente, abbia dichiarato: «i neri sono meno intelligenti dei bianchi» e, ancora, «c'è una differenza nella media tra neri e bianchi nei test del QI: direi che la differenza [...] è genetica»; le più recenti dichiarazioni dello scienziato si possono leggere su *La Stampa*, 14 gennaio 2019. L'eccessivo protagonismo di taluni singoli ed eccentrici scienziati e la loro sovraesposizione mediatica finiscono per non giovare all'immagine della ricerca scientifica ed a buoni rapporti tra scienza e società; si tratta di un caso esemplare di sovraesposizione mediatica dei singoli scienziati che finisce per nuocere alla credibilità della stessa scienza; sulla c.d. *scienza spettacolo* v. M. BUCCHI, *Scienziati e antiscentisti. Perché scienza e società non si capiscono*, Bologna, 2010, 32 e segg.

⁵⁶ La cronaca recente, e recentissima, non manca di riproporre l'emergere di forme ed episodi di insofferenza (quando non di autentica violenza razzista) ai danni degli extracomunitari provenienti dai paesi in via di sviluppo, per lo più del continente Africano e di quello Asiatico, e delle persone di religione ebraica. Fa notare una tendenza verso forme di razzismo semantico (anche nella legislazione) M. AINIS ad avviso del quale «la discriminazione è già nel termine con cui li designiamo: extracomunitari. Significa costruire la loro identità a partire dalla nostra, come se ogni europeo non fosse che un extraamericano, o come se un siciliano fosse un extramilanese. Eppure questo razzismo semantico si comunica al nostro stesso ordinamento normativo, giacché nella banca dati delle Leggi d'Italia il termine "extracomunitario" figura in centinaia di documenti» così M. AINIS, *Allarme, siamo razzisti anche quando dettiamo legge*, in *la Repubblica*, 7 novembre 2017. Gli attacchi e gli insulti a sfondo razziale, lanciati nel novembre del 2019 contro la senatrice a vita Liliana Segre, vittima delle leggi antisemite fasciste e della *Shoah* nonché superstita del campo di sterminio di Auschwitz (tanto da aver indotto le autorità di pubblica sicurezza ad assegnarle una scorta armata), sono l'ultima conferma, in ordine di tempo, di una deriva razzista in corso nel nostro Paese.

anche con tempestività ed efficacia ai grandi cambiamenti. In primo luogo a quelli proposti, in maniera sempre più incessante, dalle nuove conoscenze scientifiche»⁵⁷.

In altri termini, dunque, secondo una certa impostazione di ispirazione scienziata, il linguaggio del legislatore (anche costituzionale) non potrebbe in nessun caso contravvenire, revocare in dubbio o solo ignorare *verità* accertate in sede scientifica, stante il divieto di non contraddizione delle scelte normative nei confronti della scienza; divieto che rappresenterebbe un postulato normativo il quale dovrebbe costitutivamente ed inderogabilmente connotare il mondo del diritto non meno che quello della scienza.

Resta da chiedersi, allora, se mai un giorno nuove scoperte in ambito genetico (in ipotesi sempre possibili dato il carattere relativo e sempre storicamente determinato delle acquisizioni scientifiche) dovessero (se non proprio ribaltare) anche solo attenuare la impossibilità di una distinzione tra gli esseri umani fondata sulla razza? *Quid iuris?* Potrebbe mai essere questo argomento utile a giustificare eticamente ed a riconoscere giuridicamente la liceità di una qualche forma di discriminazione scientificamente fondata sulla diversità biologica tra gli individui?

Sul versante opposto, invece, soprattutto da parte di autorevoli storici del diritto e di insigni giuristi è stata sottolineata la perdurante validità (non già verità)⁵⁸ del divieto di discriminazioni razziali. In proposito Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi e Gaetano Silvestri, tutti e tre avvicendatisi alla presidenza della Corte costituzionale italiana, si sono espressi, senza riserve, nel difendere l'attuale formulazione dell'art. 3, comma 1, Cost.; ancor prima, Livio Paladin, altro eminentissimo costituzionalista, divenuto anch'egli presidente della Corte costituzionale, ebbe a sottolineare il «valore polemico sul piano storico-politico» del divieto di distinzioni in base alla razza⁵⁹.

Paolo Grossi ha sostenuto: «la razza non esiste, ma esistono i razzismi. E finché resta viva questa perversione, la parola razza deve rimanere nella Carta. [I padri costituenti] hanno voluto richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'orrore della *Shoah*, nella speranza di sbarazzarsi per sempre del razzismo. Il loro silenzio sulla razza sarebbe stato riprovevole!»⁶⁰.

Sulla medesima lunghezza d'onda si è posto Giorgio Lattanzi, ad avviso del quale «il termine razza deve rimanere all'interno della Costituzione, non perché ci siano le razza ma perché c'è il razzismo, che per la Costituzione è inaccettabile»⁶¹.

⁵⁷ Così P. GRECO, *Via la parola "razza" dalla Costituzione*, cit.

⁵⁸ Sul fatto che il diritto si esprima in termini di *validità* mentre la scienza in termini di *verità* cfr. L. BUFFONI, *La "validità" della legge scientifica nel caso Stamina*, in *Giur. cost.* n. 4-2015, 1558.

⁵⁹ L. PALADIN, voce *Eguaglianza (Diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 540.

⁶⁰ P. GROSSI, *La parola razza deve restare nella Costituzione, è un monito contro l'odio*, in *la Repubblica*, 6 febbraio 2018.

⁶¹ Affermazione riportata nell'articolo edito su *la Repubblica*, 8 marzo 2018; in termini analoghi: «è forse un bene che continui a essere incisa sulla Carta proprio questa "parola maledetta", probabilmente priva di alcun valore scientifico, ma che più di altre richiama, per contrasto, le radici più profonde della Repubblica» così C. MELZI D'ERIL - G.E. VIGEVANI, *Razza, quella «parola maledetta» inserita nella Costituzione*, in *Il Sole24Ore*, 24 gennaio 2018.

A sostegno della perdurante attualità della formulazione dell'art. 3, comma 1, Cost., ancora, Gaetano Silvestri ha affermato: «l'inclusione della razza tra i parametri di distinzione esclusi in modo tassativo dalla Costituzione sembra ancor oggi utile proprio per non ingenerare confusioni e rischiare, con espressioni troppo elaborate e analitiche, di togliere forza etica e giuridica ad una condanna storica pronunciata dopo l'orrore delle leggi razziali e della *Shoah* e che deve rimanere intatta nella sua sinteticità e nella sua efficacia⁶².

Come appare chiaro, si tratta di una prospettiva del tutto diversa ed irriducibile a quella della conoscenza scientifica, nella quale a prevalere sono esigenze imperative della coscienza sociale, conseguenti ad accadimenti storici tragici i quali pretendono formalizzazioni di tipo giuridico-normativo al livello più alto, al fine di imporsi in modo solenne ed incisivo sul terreno dei rapporti sociali e dei principi-valori ai quali l'ordinamento si ispira⁶³.

Non va, allora, dimenticato che «l'orrore e il ripudio del nazismo, dell'antisemitismo e della *Shoah* costituiscono uno dei pilastri fondanti dell'ordine pubblico ideale della comunità internazionale e dei vari Paesi liberaldemocratici usciti dall'immane tragedia della seconda guerra mondiale: in particolare l'Olocausto è diventato quasi la matrice memoriale, la metafora del ventesimo secolo, impedendo che il passato si decanti in memoria, ma prolungandone la presenza come ossessione del male assoluto»⁶⁴.

È, allora, proprio l'aspetto memoriale, relevantissimo sul terreno costituzionale, ad apparire irrilevante (e persino incoerente) dalla prospettiva della scienza biologica e genetica.

Parimenti doveroso, allora, è serbare memoria storica delle leggi razziali approvate dal regime

⁶² Così G. SILVESTRI, *Il termine "razza" nella Costituzione*, in Aa. Vv., *Razza e inGiustizia, Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, in A. MENICONI, M. PEZZETTI (a cura di), 2018, in www.csm.it, 74.

⁶³ «Ogni testo costituzionale ha un che di sacro, trasmette una sacralità che deriva anche dall'epoca remota in cui fu scritto. Quanto ai costituenti italiani, c'era in quegli uomini la memoria delle leggi razziali del 1938 — si chiamavano così, a torto o a ragione — e c'era la volontà di dire: mai più. Lo stesso sentimento che li spinse a bandire il fascismo, attraverso la XII disposizione finale» così M. AINIS, *Allarme, siam razzisti anche quando dettiamo legge*, cit.

⁶⁴ In tal senso A. DI GIOVINE, *Il passato che non passa: 'Eichmann di carta' e repressione penale*, in A. DI GIOVINE, S. SICARDI (a cura di), *Democrazie imperfette*. Atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Torino 2005, I, XXVII.

fascista⁶⁵ le quali furono anticipate e sostenute anche da scienziati di regime⁶⁶ che si resero protagonisti del *Manifesto della razza*⁶⁷. Si tratta di un documento di particolare rilevanza, rappresentando uno dei più clamorosi e, senza dubbio, più riprovevoli esempi di attività pseudo-scientifica a suggello della politica razzista dell'Italia fascista e, al tempo stesso, un caso assai evidente nel quale la politica si spinse a determinare in maniera scellerata gli indirizzi della ricerca scientifica⁶⁸.

⁶⁵ La legislazione razziale e razzista italiana adottata dal regime fascista consta di una nutrita serie di provvedimenti legislativi, i più importanti dei quali furono emanati dal re Vittorio Emanuele III negli anni 1938-1939; tra questi spicca il r. d. 17 novembre 1938, n. 1728 (*Provvedimenti per la difesa della razza italiana*), pubblicato sulla G.U. n. 264, 19 novembre 1938, convertito senza modifiche dalla legge 5 gennaio 1939, n. 274. Il governo Badoglio si adoperò con il r.d.l. 25 del 1944 per abolire i decreti, le leggi e le singole disposizioni che richiedevano l'«accertamento o la menzione di razza», reintegrando «nel pieno godimento dei diritti civili e politici» i cittadini italiani che l'articolo 8 dei Provvedimenti per la difesa della razza italiana aveva definito come «appartenenti alla razza ebraica». Il r.d.l. 26 del 44 provvede alla reintegrazione nei diritti patrimoniali dei «cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica»; su tali aspetti cfr. S. FALCONIERI, *La legge della razza Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, 2012; sulla genesi storica della legislazione antiebraica elaborata da Mussolini cfr. M. SARFATTI, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, 1994; per una attenta periodizzazione dell'atteggiamento del regime fascista nei confronti degli ebrei cfr. E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei*, Roma- Bari, 2003. Diversi ebrei (Aldo Finzi, Giuseppe Toeplitz e altri) assunsero responsabilità istituzionali nel regime fascista prima del 1938; il regime fascista, quindi, non nacque all'insegna di uno spirito antisemita il quale si è imposto solo in un secondo momento, quando la soggezione culturale e politica al nazismo è diventata evidente e irreversibile; come autorevolmente osservato, sulla scorta dell'insegnamento di Federico Chabod, «l'idea stessa della razza come cemento della nazione era totalmente estranea alla tradizione culturale italiana, non solo in ragione dell'eredità romana, così profondamente universalistica (e sfociata nel 212 d.C. nel conferimento della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'Impero), ma anche degli sviluppi culturali successivi»; così M. LUCIANI, *I principi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*, in *Servizio Ricerca del Parlamento europeo*, 2020, 9.

⁶⁶ Sul fatto che il razzismo di Stato abbia trovato sostegno in talune elaborazioni teoriche di scienziati italiani e che il mondo accademico, da un lato, scontò l'espulsione degli scienziati ebrei, dall'altro, contribuì alla politica razziale del regime fascista, finendo nel dopoguerra per tralasciare le compromissioni e cimentarsi in un processo di rimozione cfr. G. ISRAEL, *Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del regime*, Bologna, 2012; in argomento si veda anche R. MAIOCCHI, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Milano 1999.

⁶⁷ Il *Manifesto della razza* fu pubblicato su *Il Giornale d'Italia* del 14 luglio 1938 e venne sottoscritto da alcuni autorevoli studiosi e scienziati di fede fascista; in esso, tra l'altro, si sanciva l'esistenza biologica di diverse razze umane tra cui la «pura razza italiana» e la non appartenenza degli ebrei alla «razza italiana». I firmatari del Manifesto furono: Lino Businco (docente di patologia generale presso l'Università di Roma), Lidio Cipriani (docente di antropologia presso l'Università di Firenze), Arturo Donaggio (docente di neuropsichiatria presso l'Università di Bologna e presidente della Società Italiana di Psichiatria), Leone Franzi, (docente di pediatria presso l'Università di Milano), Guido Landra (docente di antropologia presso l'Università di Roma), Nicola Pende (docente di endocrinologia presso l'Università di Roma e direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica), Marcello Ricci (docente di zoologia presso l'Università di Roma), Franco Savorgnan (docente di demografia presso l'Università di Roma e presidente dell'Istituto Centrale di Statistica), Sabato Visco (docente di fisiologia presso l'Università di Roma nonché direttore dell'Istituto Nazionale di Biologia presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche), Edoardo Zavattari (direttore dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Roma).

⁶⁸ In senso analogo è stato affermato: «che in tempi di dittatura la scienza ufficiale sia (dichiaratamente) al servizio della politica non è un gran scoperta: eppure è interessante vedere come, nei loro scritti, gli studiosi e i divulgatori della razza si premurino di conservare almeno i segni esteriori del discorso scientifico, ostentando la pretesa di oggettività dei dati sperimentali dai quali partono per pervenire, immancabilmente, alla tesi della superiorità della razza ariana (e a tutte le tesi corollarie del razzismo)» così V. PISANTY, *Educare all'odio. "La difesa della razza" (1938-1943)*, Roma, 2018, 21. Sulla politica razziale fascista e sul clima politico-culturale dal quale ebbe origine cfr. M. TOSCANO, *Il dibattito storiografico sulla politica razziale del fascismo*, in AA.VV., *Leggi razziali. Passato/presente*, in G. Resta- V.Z. Zencovich (a cura di), Roma, 2015, 9 e segg. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX

Benché il discorso risulti certamente più complesso di quello, a prima vista riconducibile, alla mera contrapposizione scienziasti/non scienziasti – considerato che esponenti della politica⁶⁹ ed anche taluni giuristi⁷⁰ si sono espressi a favore dell’eliminazione del riferimento alla razza nell’art. 3, comma 1, Cost. – resta il fatto che quello occasionato dalle ipotesi di riforma dell’art. 3, comma 1, Cost. appare esempio particolarmente efficace del possibile conflitto tra le ragioni scientiste e quelle antiscientiste sul terreno giuridico⁷¹.

A ben vedere, peraltro, oltre alla già rilevata ragione storica, vi sono almeno altri due argomenti che possono spingere a non modificare il testo della disposizione costituzionale, pur a fronte di un chiaro esempio di anacronismo-scientifico⁷², derivante dalla inconsistenza della distinzione per razze su basi genetiche. Sono due ragioni che ricadono completamente nel dominio di valutazioni politico-giuridiche, anche oltre e contro esigenze di tipo scientifico (*rectius* scienziata).

Un primo motivo di ordine strettamente giuridico-costituzionale, ma che attinge anche a considerazioni di contesto storico, ha a che fare con la inopportunità di accingersi a modifiche di una disposizione, non solo appartenente ai principi fondamentali⁷³ della Costituzione, ma espressiva del generale e *fondamentalissimo* principio di eguaglianza il quale, nel suo nucleo essenziale, si atteggia a principio supremo⁷⁴ della Costituzione e, dunque, a limite assoluto e sostanziale alla revisione costituzionale: «nella prospettiva attuale, si potrebbe dunque ipotizzare [...] che nella teorica dei principi supremi dovrebbe realizzarsi, sul presupposto del carattere non controverso dei valori cruciali e del loro radicamento nello spirito pubblico, il contemperamento tra le due istanze che si contendono il senso del potere di revisione: la garanzia della continuità della

secolo, come ricorda Ferrajoli, non sono mancati scienziati (Arthur de Gobineau, Gustav Le Bon, Herbert Spencer, Francis Galton ed anche gli italiani Cesare Lombroso e Raffaele Garofalo) impegnati a giustificare un razzismo “scientifico”; in argomento cfr. L. FERRAJOLI, *Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, op. cit., spec. 228 e segg.

⁶⁹ Cfr. l’intervista a L. SEGRE, *Torna la violenza fascista. Via la parola razza dalla Costituzione*, in *la Repubblica*, 4 febbraio 2018.

⁷⁰ «Ci si può, e inevitabilmente ci si deve, confrontare con l’esigenza di adattare il testo della Costituzione (e della legislazione ordinaria) alle nozioni scientifiche prevalenti con la consapevolezza dell’importanza dei simboli ma anche della loro attitudine a mutare nel corso del tempo» così A. GRATTERI - G. A. SACCO, *Senza distinzione. Per il superamento della parola razza*, cit., 36; in senso analogo v. E. BETTINELLI, *Razza, Scienza, Costituzione. Le parole contano...*, in M. MONTI - C. A. REDÌ (a cura di), *No razza – Sì cittadinanza*, Como-Pavia, 2017, 212 e segg.

⁷¹ Sul tema sia consentito rinviare a G. FONTANA, *Libertà di cura e ricerca scientifica. Scientismo ed antiscientismo nella prospettiva costituzionale*, Napoli, 2019.

⁷² Sull’anacronismo scientifico, volendo, cfr. G. FONTANA, *Libertà di cura e ricerca scientifica*, cit., 51 e 172 e ss.

⁷³ La prima (e, allo stato, unica) revisione costituzionale che ha interessato i principi fondamentali della Costituzione è stata la legge costituzionale n. 1 del 2022 la quale ha modificato, oltre all’art. 41, l’art. 9 Cost.

⁷⁴ Sullo statuto giuridico dei principi costituzionali supremi ci si limita a rinviare a F. MODUGNO, *I principi costituzionali supremi come parametro del giudizio di legittimità costituzionale*, in F. MODUGNO - A. S. AGRÒ - A. CERRI, *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino, V ed., 2002, 292 e segg.; P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, 2015; C. PINELLI, *Controlimiti e principi supremi*, in *Giur. cost.*, 1/2019, 491 e segg. Il carattere assoluto del divieto di discriminazione in ragione della razza risulta confermato dal dibattito costituente e dalla giurisprudenza costituzionale; sul punto cfr. V. SATTA, *Principio di eguaglianza e razza, tra dibattito costituente e giurisprudenza costituzionale*, cit., spec. 318 e 328.

visione costituzionale e la possibilità di addivenire, quando proprio questa volontà di permanenza nel tempo lo renda indispensabile, a interventi di carattere innovativo»⁷⁵.

In un momento storico nel quale si sono avvicinate (e si avvicinano ancora) confuse ed incoerenti ipotesi di revisione costituzionale, con buona probabilità, resta altamente inopportuno por mano alla revisione di uno dei principi di struttura dell'ordinamento costituzionale; le esigenze di conservazione e di difesa della carica prescrittiva dei più *alti* principi costituzionali, in altri termini, potrebbero reclamare una particolare attenzione e cautela, proprio in un momento nel quale si registra un diffuso smarrimento, il deperimento di senso dell'agire collettivo, una generale perdita di punti di riferimento nonché la sensazione della messa in discussione di conquiste politiche e sociali che parevano, una volta per tutte, raggiunte. Nel momento in cui, come accennato in precedenza, si affacciano rigurgiti e pulsioni di matrice esplicitamente razzista, appare necessaria una maggiore prudenza nella rimozione di prescrizioni normative dal notevole significato culturale, storico e simbolico⁷⁶.

Un secondo motivo riguarda il carattere fondativo del testo costituzionale che potrebbe consigliare di collocarlo al riparo da ipotesi di revisioni costituzionali non strettamente necessarie e non indilazionabili⁷⁷; la ritenuta necessità di un adeguamento di talune prescrizioni costituzionali a nuove acquisizioni scientifiche, allora, ben potrebbe cedere il passo a perduranti ragioni di stigmatizzazione storico-sociale e normativa⁷⁸, ritenute simbolicamente prevalenti: «ogni Costituzione si rivolge a tutti, e perciò parla la lingua di tutti. Se in nome della precisione ospitasse i diversi linguaggi settoriali, diventerebbe un testo incomprensibile per i comuni mortali, senza influenza, senza capacità regolativa»⁷⁹.

⁷⁵ Così R. NANIA, *Principi supremi e revisione costituzionale. (Annotazioni sulla progressione di una controversia scientifica)*, in *Nomos*, 1/2016, 5.

⁷⁶ Mette in evidenza «il clima di legittimazione strisciante, [...] la banalizzazione crescente e quotidiana dei troppo episodi di intolleranza razziale [...], il disprezzo dei principi costituzionali ed il dileggio di chi predica e pratica la tolleranza e la convivenza» E. MAURO, *L'uomo bianco*, Milano, 2019, 100.

⁷⁷ Per recenti esempi di revisioni costituzionali manifesto o del tutto simboliche si pensi alla legge costituzionale n. 2 del 2022, (recante «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità») e, ancor più di recente, alla legge costituzionale n. 1 del 2023 la quale ha aggiunto all'articolo 33 della Costituzione un ultimo comma che recita «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

⁷⁸ Altro esempio di analoga stigmatizzazione storica si può cogliere nella formula adottata dalla legge cost. n. 1 del 2002 per la modifica della XIII disp. trans e finale, 1° e 2° comma, Cost.; in luogo della abrogazione espressa il legislatore costituzionale ha preferito disporre la cessazione di efficacia dell'enunciato che sanciva in capo ai membri e discendenti di Casa Savoia la esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo e di quello di ricoprire cariche pubbliche, nonché il divieto al rientro in Italia per gli ex Re sabaudi, le loro consorti ed i discendenti maschi; anche in tal caso è emersa l'esigenza «di protezione del testo, quale segno di permanente vitalità (e validità) del giudizio storico che è in esso racchiuso e che in quanto tale non si è inteso far venir meno» così P. CARNEVALE, *La revisione costituzionale nella prassi del "terzo millennio". Una rassegna problematica*, in *www.rivistaaic.it*, 1/2013, 5 e segg.

⁷⁹ M. AINIS, *Allarme, siamo razzisti anche quando dettiamo legge*, cit.

Quello appena delineato pare configurare un caso particolarmente eloquente e significativo che mette a confronto l'approccio scientifico ai problemi (nel senso di non contraddizione con dati di evidenza empirica) con quello giuridico-costituzionale che potrebbe prediligere diverse (e persino antinomiche) esigenze di matrice storico-politico-sociale⁸⁰.

Il perdurante significato storico e il permanente disvalore giuridico-normativo delle (ipotetiche) forme di discriminazione razziale mantengono integre la loro attualità e validità giuridica (non già verità scientifica), pur a costo di entrare in collisione con dati di evidenza empirica; del resto l'ambizione del diritto non è quella di sostituirsi alla scienza, atteso che «"razza" nell'articolo 3 riflette una verità giuridica, storica, sociale»⁸¹ non genetica, appunto.

Si tratta di un caso nel quale le istanze di regolazione normativa si sottraggono apertamente alla pretesa di conformazione della scienza, riaffermando un primato che attiene alla storia dell'uomo e non alla sua entità biologica.

Non mancano altri esempi nei quali la pretesa normativa del diritto segue percorsi non coincidenti con le ragioni della evidenza o della conoscenza scientifica utilizzate *more geometrico*.

Il tema del consenso informato nell'ambito della ricerca e della sperimentazione medica (clinica e farmaceutica), la prevalenza delle ragioni del consenso alla genitorialità e dell'assunzione della conseguente responsabilità rispetto a quelle della genitorialità biologica (e, dunque, la prevalenza del *favor minoris* rispetto al *favor veritatis*⁸²), ragioni di precauzione e di tutela dei diritti fondamentali rispetto agli scenari, non del tutto prevedibili né controllabili, dischiusi dalle più recenti applicazioni tecnologiche e, in particolare, dalla intelligenza artificiale⁸³ sono solo alcuni degli esempi possibili.

L'eliminazione del riferimento alla «razza» dalla Costituzione, peraltro, rischia di comportare la scomparsa di detto termine dal discorso pubblico, concorrendo ad incentivare meccanismi di minimizzazione e di relativizzazione che paiono sotto il profilo costituzionale massimamente sconvenienti; si rischia, insomma, di generare vuoti di tutela giuridica, lasciando il campo aperto a pratiche discriminatorie ancora fondate sulla percezione comune di chi viene considerato diverso (se non inferiore) in quanto (ritenuto) appartenente ad una «razza» diversa.

⁸⁰ P. CARETTI, *A ottant'anni dalle leggi razziali: non solo memoria*, in *Lo Stato*, 2018, 57.

⁸¹ Così M. AINIS, *Allarme, siamo razzisti anche quando dettiamo legge*, cit.

⁸² In tal senso cfr. Corte cost., sent. 127 del 2020.

⁸³ Si pensi all'appello sottoscritto da imprenditori e scienziati del mondo *Hi Tech* per chiedere una moratoria di sei mesi allo sviluppo delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale, in attesa di sviluppare protocolli di sicurezza condivisi; l'appello lanciato da *Future of Life Institute* può essere letto su *Il Sole24ore*, 29 marzo 2023.